

Legge regionale 15 febbraio 2000 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

Sezione IV

Disposizione in materia di risorse idriche

Art. 30

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Partizione di cui fa parte l'art. 30, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010